



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Gruppo consiliare
SI Toscana a Sinistra

AOO - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

17 FEB. 2017

N. 3570 / 2.6

PROPOSTA DI LEGGE

CONSIGLIO REGIONALE della TOSCANA
X^a LEGISLATURA

PDL N. 170

“Misure di contrasto alla delocalizzazione produttiva finalizzate al sostegno degli investimenti e dell’occupazione nel territorio regionale.”

Di Iniziativa dei Consiglieri:

Tommaso Fattori

Paolo Sarti

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 Finalità

Art. 2 Applicazione

Art. 3 Misure di contrasto alle delocalizzazioni

Art. 4 Contratti di insediamento

Art. 5 Revoca dei contributi e finanziamenti

Art. 6 Modalità di restituzione dei contributi e finanziamenti

Art. 7 Verifica di applicazione della legge

Art. 8 Norma finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio Regionale

Visto l'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione.

Visto l'articolo 1 della Costituzione.

Visto l'articolo 41 della Costituzione.

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera a), n), o) e p) dello Statuto regionale.

Visti i commi 60 e 61, dell'articolo 1, della Legge 147/2013 "Legge di Stabilità 2014".

Considerato che:

1. la Regione Toscana riconosce, anche statutariamente, il diritto al lavoro e adeguate forme di tutela dei lavoratori, tanto che nella fase di grave crisi economica che ha colpito duramente anche la nostra Regione, ha messo in campo una serie di misure cosiddette anticrisi a favore dei lavoratori e delle imprese toscane colpite dalla stessa;

2. la Regione non può eludere il tema dell'assetto produttivo della Toscana, della salvaguardia strategica dei suoi livelli occupazionali, del suo apparato industriale, del suo sviluppo all'interno della nuova divisione internazionale del lavoro e della produzione;

3. anche nella nostra Regione abbiamo assistito, negli anni, ad un utilizzo frequente e sistematico della strategia della delocalizzazione da parte di imprese multinazionali verso paesi dove il costo del lavoro e il livello delle tutele e dei diritti contrattuali sono più bassi e le condizioni fiscali più favorevoli, anche nel caso in cui le medesime imprese abbiano ricevuto contributi e finanziamenti economici regionali, nazionali, europei;

4. il fenomeno delle delocalizzazioni produttive va fortemente contrastato in quanto provoca licenziamenti in massa di lavoratori e impoverimento produttivo e industriale dei territori, il che rende necessaria una normativa regionale che prevede che le imprese con stabilimenti insediati sul territorio regionale che beneficiano di finanziamenti regionali, nazionali o comunitari, siano tenute a restituire quanto ricevuto, qualora delocalizzino la loro produzione.

5. recentemente lo stesso ordinamento comunitario ha riconosciuto la necessità di politiche volte a incentivare la permanenza delle imprese nei territori di origine e il ripensamento delle stesse riguardo a decisioni di delocalizzazioni già assunte.

Con la risoluzione 2004/2254 (INI) il Parlamento europeo ha tracciato un piano di intervento per la Commissione finalizzato all'adozione di provvedimenti volti ad «evitare che la politica regionale europea possa costituire un incentivo alla delocalizzazione di imprese che possa provocare perdite di posti di lavoro» e a sostenere interventi «in ordine alle delocalizzazioni cosiddette invertite, ossia quelle che comportano un deterioramento delle condizioni occupazionali senza trasferimento dell'attività dell'impresa».

Il Parlamento europeo chiede altresì «che le imprese che hanno beneficiato di aiuti pubblici - specie in caso di mancato rispetto di tutti gli obblighi correlati a tali aiuti - o quelle che hanno licenziato il personale del loro stabilimento d'origine senza rispettare le legislazioni nazionali ed internazionali, e che procedono a delocalizzazioni all'interno dell'Unione europea, non possano usufruire degli aiuti pubblici per il nuovo luogo di attività e che esse siano del pari escluse in futuro dal beneficio dei fondi strutturali o da quello degli aiuti statali per un periodo di sette anni a decorrere dalla delocalizzazione».

Approva la seguente legge

Art. 1 Finalità

1. La Regione Toscana, nel rispetto del dettato costituzionale e dei principi fondamentali della legislazione nazionale, dell'ordinamento dell'Unione Europea e delle direttive europee in materia, riconosce il diritto al lavoro di ogni donna e ogni uomo e contribuisce alla promozione dell'occupazione e alla sua qualità.
2. La Regione Toscana riconosce, altresì, il ruolo rilevante delle imprese nello sviluppo economico e sociale del territorio e favorisce l'insediamento delle stesse promuovendone, attraverso finanziamenti e contributi diretti e/o indiretti, la capacità di innovazione, la qualificazione e la diversificazione delle produzioni, l'aumento e la qualità dei posti di lavoro e la loro stabilità, l'incremento del reddito e le condizioni di sicurezza del lavoro.
3. La Regione Toscana collabora alla salvaguardia dei livelli occupazionali sul territorio regionale e alla tutela dai rischi di delocalizzazione industriale.

Art. 2 Applicazione

1. La presente legge si applica a tutte le imprese italiane ed estere, con stabilimenti insediati sul territorio regionale, che beneficiano di somme erogate a titolo di incentivo o di finanziamento e comunque che beneficiano di contributi regionali, nazionali o comunitari, la cui erogazione sia delegata alla Regione a qualunque titolo, sotto forma di incentivo o di finanziamento, compresi gli interventi relativi agli ammortizzatori sociali.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano in conformità con quanto previsto dalla normativa regionale, nazionale e dell'Unione Europea sul conferimento di contributi e finanziamenti alle imprese.

Art. 3 Misure di contrasto alle delocalizzazioni

1. Allo scopo di disincentivare i fenomeni di delocalizzazione dei processi produttivi, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, in ogni bando regionale che preveda misure di agevolazione per le imprese è previsto un vincolo al mantenimento di obblighi contrattuali di insediamento.
2. Tali obblighi sono previsti anche in caso di concessione di nuovo contributo la cui erogazione sia direttamente effettuata o delegata dalla Regione Toscana.

Art. 4 Contratti di insediamento

1. Gli incentivi alle imprese che si accingono ad insediarsi sul territorio regionale sono accompagnati da obblighi contrattuali d'insediamento.
2. I contratti stipulati tra le imprese e la Regione Toscana sono condizione imprescindibile per l'erogazione dei contributi pubblici e contengono:
 - a) il piano industriale e di sviluppo dell'impresa;

- b) l'impegno al mantenimento della/e unità produttiva/e per almeno dieci dall'insediamento;
- c) l'assunzione dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato o l'impegno alla stabilizzazione entro sei mesi dall'avvio dell'attività;
- d) l'impegno a mantenere i livelli occupazionali;
- e) il Piano di sicurezza previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*.

Art. 5

Revoca dei contributi regionali

1. In caso di delocalizzazione degli impianti produttivi o di parte della produzione, le somme erogate alle imprese presenti sul territorio regionale, quale che sia la loro provenienza, sotto forma di incentivo, finanziamento, aiuto, sostegno all'occupazione o alla produzione da parte della Regione, devono essere restituite dalle stesse imprese entro i successivi due anni con applicazione degli interessi legali, anche laddove la delocalizzazione avvenga tramite cessione di ramo d'azienda o di attività produttive appaltati a terzi, con riduzione del personale dell'impresa.
2. Le imprese interessate da procedure di recupero di cui al comma 1 non possono beneficiare di altri contributi regionali allo stesso titolo.
3. La revoca degli incentivi non avrà luogo nel caso di gravi e comprovati motivi che saranno valutati dalla Regione e che prevedano lo spostamento della/e unità produttiva/e nell'ambito regionale, fermo restando il mantenimento dei livelli occupazionali.
4. Relativamente alle disposizioni di cui al comma 4, la Regione seguirà il processo di trasferimento e nuovo insediamento verificando l'applicazione dei criteri definiti dal presente articolo.

Art. 6

Modalità di restituzione dei contributi e finanziamenti

1. La restituzione dei contributi e/o incentivi economici, ai sensi della presente legge, avverrà con le modalità previste da apposito regolamento emanato entro novanta giorni dalla Giunta Regionale e, comunque, la restituzione monetaria dovrà avvenire entro un anno dall'avvenuta delocalizzazione.
2. Le somme recuperate saranno impiegate prioritariamente per il sostegno all'avvio di forme di autoimprenditorialità collettiva; soluzioni di sostegno all'occupazione; sostegni economici e formativi per la riallocazione in altre attività sul territorio atte al riassorbimento di tutte le maestranze.

Art. 7

Verifica di applicazione della legge

1. La Giunta Regionale relaziona annualmente al Consiglio Regionale in merito allo stato di attuazione della presente legge.
2. A decorrere dell'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale predisporrà entro novanta giorni un apposito elenco delle imprese che usufruiscono o hanno usufruito, direttamente o indirettamente, di contributi regionali, nazionali o comunitari, la cui erogazione sia delegata alla Regione a qualunque titolo sotto forma di incentivo o di finanziamento.

Art.8
Norma finanziaria

La presente legge non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.

I Consiglieri

Tommaso Fattori



Paolo Sarti



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

In mezzo ad una crisi economica che ha prodotto e continua a produrre pesanti ricadute negative anche sull'economia della nostra regione, il sostegno all'occupazione deve rappresentare ancor più di sempre l'impegno prioritario delle istituzioni, così come degli attori sociali ed economici.

D'altro canto, a causa delle trasformazioni dello scenario economico internazionale e del mutato quadro delle normative giuslavoriste, sono cresciuti i fenomeni di delocalizzazione produttiva che hanno coinvolto anche imprese che svolgono parte importante della loro attività produttiva nel nostro territorio. Questi fenomeni hanno provocato contrazione occupazionale e perdita di posti di lavoro e rischiano, nel loro complesso, di contribuire alla progressiva marginalizzazione del sistema Toscana.

Nella nostra Regione abbiamo, infatti, assistito, nel corso del tempo, ad un utilizzo frequente e preoccupante della strategia della delocalizzazione anche da parte di imprese multinazionali che hanno ricevuto contributi e finanziamenti economici regionali, nazionali, europei. Si tratta di delocalizzazioni verso paesi dove il costo del lavoro e il livello delle tutele e dei diritti contrattuali sono più bassi e dove le condizioni fiscali sono considerate più favorevoli da parte delle imprese.

A fronte di tutto questo, la Regione Toscana non può eludere il tema del futuro del proprio assetto produttivo, della salvaguardia strategica dei suoi livelli occupazionali, del suo apparato industriale, del contrasto all'impoverimento produttivo e industriale dei territori, del suo complessivo sviluppo entro la nuova divisione internazionale del lavoro e della produzione.

Il fenomeno delle delocalizzazioni produttive e dell'irresponsabilità sociale dell'impresa va dunque fortemente contrastato e scoraggiato. In questo senso si rende necessaria una normativa regionale che prevede che le imprese con stabilimenti insediati sul territorio regionale che beneficiano di finanziamenti regionali, nazionali o comunitari, siano tenute a restituire quanto ricevuto, qualora delocalizzino la loro produzione.

Di recente anche lo stesso ordinamento comunitario ha riconosciuto la necessità di politiche volte a incentivare la permanenza delle imprese nei territori di origine e a incoraggiare il ripensamento rispetto a decisioni di delocalizzazioni già assunte. Il Parlamento europeo, con la risoluzione 2004/2254 (INI), si è espresso esplicitamente sul fatto che le imprese che hanno beneficiato di aiuti pubblici (specie in caso di mancato rispetto di tutti gli obblighi correlati a tali aiuti) o quelle che hanno licenziato il personale senza rispettare le legislazioni nazionali e internazionali e che procedono a delocalizzazioni all'interno dell'Unione europea, non possano usufruire degli aiuti pubblici e debbano essere parimenti escluse in futuro dal beneficio dei fondi strutturali o di aiuti statali per un periodo di sette anni a decorrere dalla delocalizzazione.

Tutto ciò deve prevedere anche il supporto al sistema delle imprese esistenti, agevolando tutte quelle azioni che, viceversa, favoriscano, attraverso il consolidamento delle quote di produzione, la stabilizzazione dei livelli occupazionali e la responsabilità sociale dell'impresa.

Nella presente legge si propone, pertanto, di contrastare il fenomeno delle delocalizzazioni regolando i trasferimenti finanziari destinati al sistema delle imprese in modo da vincolarli, attraverso il meccanismo dei contratti d'insediamento, a un rapporto virtuoso con il mantenimento dei livelli occupazionali. Si prevede in questo senso l'impegno a non mutare la consistenza delle unità produttive e i livelli occupazionali di quelle imprese che beneficiano degli interventi economici erogati sotto qualsiasi forma dalla Regione Toscana.

I Consiglieri

Tommaso Fattori

Paolo Sarti

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

(Art. 17 Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008")

Proposta di legge d'iniziativa dei Consiglieri Tommaso Fattori e Paolo Sarti

“Misure di contrasto alla delocalizzazione produttiva finalizzate al sostegno degli investimenti e dell’occupazione nel territorio regionale.”

Tipologia della proposta di legge:

Indicare con una crocetta la categoria cui appartiene la proposta di legge:

- prevede spese a carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli obiettivi da raggiungere, le procedure da seguire e le caratteristiche dei relativi interventi regionali, rinviando ai successivi bilanci annuali e pluriennali la decisione in ordine alle risorse da destinare a tali finalità (art. 13, comma 1, lett. a) L.R. 1/2015)
- dispone spese a carattere pluriennale (art. 13, comma 1, lett. b) L.R. 1/2015)
- prevede spese a carattere obbligatorio che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa (art. 13, comma 1, lett. c), L.R. 1/2015)
- varia il gettito delle entrate (art. 13, comma 1, lett. d) L.R. 1/2015)

Oneri previsti:

Metodologie di quantificazione utilizzate:

Analisi qualitativa

(descrizione di fonti, dati, metodi, eventi che possono influire sulle quantificazioni iniziali, relativo grado di probabilità, spesa a regime, tipologie di oneri di gestione)

Analisi quantitativa

(traduzione in dati numerici, anche con rappresentazione in una o più tabelle, dell'analisi qualitativa precedente)

Copertura finanziaria:

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:

1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

1.1 variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di altre missioni/programmi:

1.1.1 utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso;

Missione n. _____ Programma n. _____

1.1.2 utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per le spese impreviste

Missione n. _____ Programma n. _____

1.1.3 utilizzo di delle risorse non relative ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa

1.2 variazione al bilancio di previsione (1° annualità) vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata tipologia di entrata/titolo:

1.2.1 istituzione di una nuova tipologia di entrata

Tipologia di entrata n. _____ Titolo _____

1.2.2 incremento dello stanziamento di una tipologia di entrata esistente

Tipologia di entrata n. _____ Titolo _____

1.3 copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa

Missione n. _____ Programma n. _____

1.4 imputazione esatta ad una o più missioni/programmi o tipologie di entrata del bilancio annuale vigente:

Missione n. _____ Programma n. _____

2 GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:

2.1 variazione al bilancio pluriennale vigente con riduzione dello stanziamento di altre missioni/programmi:

2.1.1 utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso

Anno _____ Missione n. _____ Programma n. _____

2.1.2 utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per le spese impreviste

Anno _____ Missione n. _____ Programma n. _____

2.1.3 utilizzo di UPB non relative ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa

Anno _____ Missione n. _____ Programma n. _____

2.2 variazione al bilancio pluriennale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata tipologia di entrata/titolo:

2.2.1 istituzione di una nuova tipologia di entrata

Anno _____ Tipologia di entrata n. _____ Titolo _____

2.2.2 incremento dello stanziamento di una tipologia di entrata esistente

Anno _____ Tipologia di entrata n. _____ Titolo _____

2.3 copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

Anno _____ Missione n. _____ Programma n. _____

2.4 imputazione esatta ad una o più UPB del bilancio pluriennale vigente

Anno _____ Missione n. _____ Programma n. _____

3 RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa

4 PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA"